

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 agosto 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 agosto 2026, n. 154.

Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. (26G00174) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 luglio 2026.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Tremestieri Etneo. (26A04294)..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 luglio 2026.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Caserta. (26A04293) Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 4 agosto 2026.

Accertamento della nona rata PNRR.
(26A04450)..... Pag. 5

Ministero della salute

DECRETO 24 giugno 2026.

Autorizzazione alla spesa, a partire dal 2025, per la riduzione delle liste di attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto. (26A04295)..... Pag. 9

ORDINANZA 16 luglio 2026.

Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (26A04616) Pag. 13



**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euroservice Italiana - società cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore. (26A04193). Pag. 15

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Evoit società cooperativa in liquidazione», in Roncofreddo e nomina del commissario liquidatore. (26A04194). Pag. 16

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.D.P. società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04195). Pag. 17

DECRETO 30 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Co.Me.Va. s.c.r.l. - Costruzioni meccaniche vadesi in liquidazione», in Altare, in liquidazione coatta amministrativa. (26A04196) Pag. 18

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di comunità di Avetrana - società cooperativa», in Avetrana e nomina del commissario liquidatore. (26A04197) Pag. 18

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «As. Pro.Pat. Piemonte - società cooperativa agricola», in Castelnuovo Scrivia e nomina del commissario liquidatore. (26A04198) Pag. 19

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fidimo Fiduciaria S.r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A04304). Pag. 20

DECRETO 18 agosto 2026.

Proroga della gestione commissariale della «Il Mondo di Oz cooperativa sociale», in Milano e conferma dell'incarico del commissario governativo. (26A04408). Pag. 22

DECRETO 18 agosto 2026.

Proroga della gestione commissariale della «Dog House società cooperativa sociale - Impresa sociale ETS», in Terni e conferma dell'incarico del commissario governativo. (26A04409). Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 10 giugno 2026.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse finanziarie per la ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, per gli ambiti territoriali «Comune dell'Aquila», «Altri comuni del cratere» e «Comuni fuori cratere». (Delibera n. 22/2026). (26A04296) Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xalatan» (26A04451) Pag. 29

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Nosy Be (Madagascar) (26A04320) Pag. 29

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Antananarivo (Madagascar) (26A04321) Pag. 30

RETTIFICHE
ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 29 luglio 2026 del Ministero della difesa, recante: «Determinazione dei parametri per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni, per il quadriennio 2020-2024.». (26A04683) Pag. 31

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1
Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 5 agosto 2026.

Disposizioni relative a «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari». (26A04223)

CIRCOLARE 22 dicembre 2005, n. 262.

Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione - 9° aggiornamento del 5 agosto 2026 - Ristampa integrale. (26A04222)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 agosto 2026, n. 154.

Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, recante «Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA

S.p.A., nonché per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, recante «Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA»;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Disposizioni in materia di impianti
di interesse strategico nazionale*

1. All'articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le garanzie finanziarie di cui alla presente lettera, comprese quelle riferite agli impianti di discarica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003, possono essere prestate, per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche qualora l'autorizzazione o il periodo di



gestione autorizzato abbia durata superiore. La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessità di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalità di escussione. Resta fermo che, in ogni caso, nessuna attività di scarica può essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria;».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

26G00174

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 luglio 2026.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Tremestieri Etneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 27 marzo 2025, registrato alla Corte dei Conti in data 4 aprile 2025, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Tremestieri Etneo (Catania) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola, dal viceprefetto dott.ssa Maria Salerno e dal dirigente di seconda fascia Area I dott. Vincenzo Lo Fermo;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2026 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Tremestieri Etneo (Catania), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 16 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

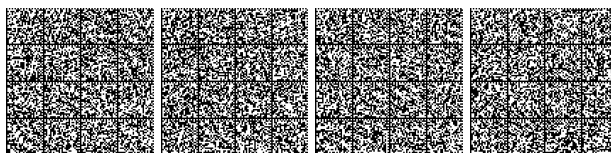
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2026, reg. n. 3425

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica,

Il consiglio comunale di Tremestieri Etneo (Catania) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 2025, registrato alla Corte dei Conti in data 4 aprile 2025, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile



per la presenza della criminalità organizzata e in un contesto gestionale connotato dalla generale disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

Il prefetto di Catania, con la relazione del 4 giugno 2026, ha evidenziato come l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa, proponendo pertanto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 4 giugno 2026 - consesso integrato per l'occasione con la partecipazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello e del Procuratore della Repubblica della direzione distrettuale antimafia di Catania, a conclusione del quale è emersa la necessità di prorogare la gestione commissariale per l'ulteriore termine previsto dalla legge; ciò in quanto le criticità registrate sono tali da rendere opportuna una proroga del mandato dell'organo commissariale per consolidare i risultati conseguiti e portare a conclusione le avviate procedure di risanamento.

L'azione amministrativa della commissione straordinaria è stata indirizzata al superamento delle criticità rilevate in sede di accesso ispettivo, favorendo canali di comunicazione e contatto con la cittadinanza per contrastare eventuali diffidenze verso l'istituzione commissariale e favorendo la condivisione degli obiettivi gestionali miranti al pubblico interesse.

L'attività posta in essere dalla commissione straordinaria ha perseguito l'obiettivo prioritario di ricondurre l'azione amministrativa dell'ente locale nell'alveo della legalità, specie negli ambiti gestionali che sono risultati agli esiti dell'accesso ispettivo più compromessi come il settore delle opere pubbliche, dell'urbanistica e quello economico-finanziario, senza trascurare l'organizzazione e l'andamento complessivo degli uffici e dei servizi comunali.

In particolare, l'azione di risanamento è iniziata con una scrupolosa revisione dell'assetto gestionale e amministrativo dell'ente, che ha comportato la rivisitazione delle unità organizzative in cui è suddivisa la struttura burocratica, l'avvicendamento del segretario generale e altre iniziative volte ad assicurare maggior qualità e attenzione ai controlli interni e all'anticorruzione, attività che è stata affidata ad un organismo appositamente costituito.

La riorganizzazione complessiva della struttura burocratica, in particolare quella riguardante i settori dei lavori pubblici e dell'urbanistica, rende necessario il prosieguo ulteriore della gestione commissariale per completare le procedure assunzionali già avviate, garantendo l'immissione in ruolo di nuovo personale comunale selezionato secondo i criteri di legge e consolidare il modello organizzativo scelto dalla commissione straordinaria, impostato sulla rotazione degli incarichi e sulla tracciabilità delle decisioni, al fine di evitare che possano riproporsi gli stessi fenomeni distorsivi rilevati in sede di accesso ispettivo.

Iniziative sono state intraprese per garantire la regolarità delle procedure relative agli interventi finanziati con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per implementare i sistemi di informatizzazione della protocollazione in materia edilizia e urbanistica, oltre che per l'efficientamento dei servizi comunali.

L'organo commissariale si è particolarmente impegnato a consolidare l'andamento finanziario dell'ente, conseguendo innanzitutto il riequilibrio di bilancio, obiettivo che peraltro è stato verificato e certificato dal giudice contabile. Ulteriore impegno è stato dato per assicurare un consistente impulso all'attività di accertamento e di riscossione, anche forzata, dei tributi locali - in particolare dell'IMU e della TARI, con ciò ottenendo anche un significativo incremento delle capacità di incasso delle risorse proprie.

Di particolare importanza inoltre è l'impegno profuso dall'organo commissariale nella realizzazione di opere pubbliche, tutte mirate alla riqualificazione di ampie porzioni del territorio comunale. A questo proposito, viene riferito che è stato dato un notevole impulso alle procedure e all'esecuzione di lavori relativi all'ampliamento e al completamento del campo sportivo, alla ristrutturazione di un edificio confiscato alla criminalità organizzata e destinato a nuova sede del comando

della locale polizia municipale, alla realizzazione di una tensostruttura per un impianto sportivo polivalente e di un campo di basket, all'adeguamento strutturale di una scuola elementare e alla costruzione di un asilo nido.

A questi, si aggiungono altri interventi pubblici, in fase di prossimo affidamento, riguardanti il patrimonio edilizio comunale, la rete viaria, la mobilità pedonale e il verde pubblico.

In particolare, per quanto attiene all'opera sopramenzionata destinata alla polizia municipale, la commissione straordinaria ha riferito che la ditta affidataria dell'appalto è stata oggetto, anche durante il periodo di commissariamento, di episodi delittuosi operati dalla locale criminalità e finalizzati, evidentemente, a ostacolare l'avanzamento dei lavori. Inoltre, viene riferito che è tuttora in corso un'ulteriore procedura riguardante l'affidamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile, anch'esso confiscato a mafiosi e destinato a centro antiviolenza.

Pertanto, per evitare ulteriori ritardi nell'esecuzione delle opere predette e dare modo alla tema commissariale di portare avanti tutte le numerose attività in programma, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale, al fine di scongiurare la pervasività della criminalità organizzata, i cui interessi notoriamente gravitano sui settori dei pubblici appalti, e consolidare il percorso di legalità intrapreso dall'ente locale.

È ancora in corso la digitalizzazione dei fascicoli concernenti pratiche edilizie e urbanistiche, attività assolutamente necessaria per preservare il relativo patrimonio documentale che nei mesi antecedenti l'insediamento dell'organo straordinario è stata oggetto di manomissione. Tale compito è stato affidato a ditte specializzate e, alla sua conclusione, consentirà di velocizzare le ricerche di archivio, gli accertamenti catastali e le verifiche di regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili censiti, con favorevoli ricadute sulla capacità dell'ente di contrastare l'evasione tributaria e l'abusivismo edilizio, nonché i gravi fenomeni corruttivi che hanno riguardato anche alcuni dipendenti comunali e che sono oggetto di indagine di polizia giudiziaria con l'operazione denominata «Pandora».

Viene, altresì, precisato che è stata data piena attuazione al funzionamento digitale dello sportello unico per l'edilizia (S.U.E.) con la trattazione informatica delle pratiche edilizie e così anche per lo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) la cui operatività si svolge esclusivamente su piattaforma digitale messa a disposizione dalla locale camera di commercio.

Inoltre, è stata rafforzata l'attività di controllo e vigilanza sul territorio comunale volta alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dell'abusivismo edilizio, programmando a tal fine sopralluoghi congiunti della polizia municipale e l'ufficio tecnico comunale.

Il complessivo progetto di riassetto della macchina amministrativa non si è, però, ancora concluso; per tanto ritiene opportuno che tale attività sia proseguita e portata a termine dalla commissione straordinaria, al fine di consolidare l'attuazione degli atti di organizzazione e di pianificazione già adottati, che sono necessari affinché il funzionamento degli uffici comunali sia improntato ai principi di legalità e di buon andamento dell'attività amministrativa e sia presidio nei confronti delle illecite interferenze.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo commissariale disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti e forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata i cui segnali di attività, come sopra evidenziato sono tuttora presenti.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Tremestieri Etneo (Catania), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A04294



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 luglio 2026.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 23 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 2025, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Caserta (Caserta) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto a riposo dott.ssa Antonella Scolamiero, dal viceprefetto a riposo dott.ssa Daniela Caruso e dal dirigente di II fascia Area I dott. Agostino Anatriello;

Visto il proprio decreto del 13 giugno 2025, registrato alla Corte dei conti in data 20 giugno 2025, con il quale il dott. Emilio Saverio Buda, dirigente di II fascia a riposo, è stato nominato componente della commissione straordinaria in sostituzione del dott. Agostino Anatriello;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2026;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Caserta (Caserta), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2026, reg. n. 3540

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caserta (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 2025, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La gestione dell'amministrazione comunale è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata e in un contesto gestionale connotato dalla generale disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

Il prefetto di Caserta, con relazione trasmessa il 16 giugno 2026, ha evidenziato come l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa, proponendo pertanto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 16 giugno 2026 — consesso integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore aggiunto della Repubblica della direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Napoli e del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere — a conclusione del quale è emersa la necessità di prorogare la gestione commissariale per l'ulteriore termine previsto dalla legge affinché la commissione straordinaria possa disporre di maggior tempo per completare le attività in corso volte al risanamento dell'ente.

Le iniziative promosse dall'organo di gestione straordinaria sono state indirizzate in primo luogo a garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e dell'apparato burocratico, interessando tutti i settori strategici dell'ente locale, in particolar modo i lavori pubblici, il patrimonio e il personale comunale e i servizi finanziari, ambiti nei quali l'accesso ispettivo aveva riscontrato gravi irregolarità in ragione della sussistenza di cointeressenze del vertice politico e della struttura burocratica con la criminalità organizzata.

La commissione straordinaria ha avviato un'attività di revisione dell'impianto regolamentare dell'ente locale, aggiornando il piano di attivazione del centro operativo comunale e approvando il nuovo regolamento concernente il nucleo di valutazione e quello sull'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici definiti da altri enti pubblici.

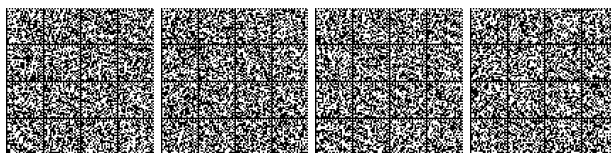
Tra le maggiori criticità riscontrate viene segnalato il rilevante e grave disordine amministrativo acuito dalle conseguenze dei pregressi dissesti finanziari in cui è incorso l'ente locale negli anni 2011 e 2018. La stessa sezione regionale della Corte dei conti, relativamente ai rendiconti di gestione riferiti agli anni tra 2018 e il 2024, ha accertato la presenza di irregolarità contabili e finanziarie suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri del bilancio comunale.

In effetti, l'organo commissariale ha potuto rilevare la permanenza di una rilevante esposizione debitoria, che presuntivamente ammonta a oltre 288 milioni di euro, la cui quantificazione definitiva è, però, ancora oggetto di accertamento.

La commissione straordinaria, inoltre, ha rilevato altre criticità di natura gestionale aventi un rilevante impatto negativo sulle entrate finanziarie, tra le quali vengono segnalate le concessioni in uso convenzionale del patrimonio comunale senza che esse apportino significativi benefici economici all'ente locale, la totale assenza di controllo sull'abusivismo edilizio e il ricorso all'utilizzo dello strumento del *project financing* sempre sbilanciato a favore del privato, con un conseguente drenaggio incontrollato delle risorse pubbliche.

Tali gravi carenze amministrative, che peraltro hanno costituito il terreno fertile, per sviamenti dalla legalità e disfunzioni contabili e finanziarie, sono state oggetto di continue attenzioni da parte dell'organo commissariale impegnato ad apportare i correttivi più adeguati.

Per perseguire il detto obiettivo, con particolare riferimento ai contratti tuttora in essere, oltreché alla gestione patrimoniale e alla esternalizzazione di servizi pubblici, l'organo straordinario ha avviato la ricognizione e l'analisi degli accordi sottoscritti dall'ente locale per verificarne l'efficienza in relazione al pubblico interesse, e ciò al fine di valutare una eventuale azione di rinegoziazione dei rapporti medesimi nel rispetto della normativa vigente in materia. È stato, altresì, aggiornato l'inventario dei beni comunali e avviata l'attività di ricognizione delle



posizioni patrimoniali e delle concessioni attive, nonché la verifica dei rapporti contrattuali con la revisione dei relativi canoni per adeguare gli stessi ai valori di mercato.

Più in dettaglio, dette verifiche hanno riguardato i contratti in *project financing*, tra cui il rapporto relativo ai servizi di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e quello riguardante la realizzazione e la gestione di un sistema integrato per la mobilità cittadina. In particolare, per quanto attiene il rapporto concernente la riqualificazione e la ristrutturazione di un impianto sportivo, contratto di notevole impatto economico (pari a 51 milioni di euro), viene riferito che l'organo commissariale ha costituito un collegio con poteri ispettivi, ai sensi dell'art. 145, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000, per controllare le incongruenze rilevate nella relativa procedura di appalto.

Controlli sono stati estesi anche ai contratti sottoscritti per la gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali e di gestione del servizio idrico integrato; inoltre, è in corso l'attività di ricognizione e di riordino dei parcheggi pubblici con l'obiettivo di ripianificare complessivamente le aree di sosta cittadine in coerenza con quanto accertato in sede di indagini ispettive.

Parallelamente, è tuttora in svolgimento la ricognizione e la valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, nell'ottica di restituire quel patrimonio alla collettività attraverso iniziative di elevato valore sociale ed economico.

La complessità delle menzionate attività, molte delle quali ancora in corso di svolgimento, necessita di tempistiche più dilatate rispetto a quelle preventivate, per cui si ritiene indispensabile prorogare il periodo commissariale e dare modo all'organo straordinario di colmare progressivamente le gravi lacune ancora esistenti, pervenendo a una gestione ordinata del patrimonio comunale.

Particolare attenzione è stata riservata al settore delle politiche sociali caratterizzato da rilevanti criticità gestionali e amministrative ampiamente rilevate durante l'accesso ispettivo. Le diffuse irregolarità, accertate soprattutto in ambito finanziario e contabile, hanno reso necessario avviare la ricognizione e la regolarizzazione di posizioni debitorie, attività che coincidono temporalmente, in un delicato contesto di transizione istituzionale, con l'avvio operativo di una nuova azienda speciale subentrata nella gestione di molti servizi comunali e in rapporti attivi e passivi afferenti al settore sociale.

Il settore dei lavori pubblici è una delle principali aree di criticità affrontata dall'organo straordinario, impegnato a scongiurare la perdita di finanziamenti e a realizzare alcune opere ritenute di importanza strategica. A tal fine è stato riprogrammato il piano triennale delle opere pubbliche 2026/2028, per un importo complessivo di interventi pari a circa 900 milioni di euro.

Con riferimento al profilo organizzativo del personale comunale, si rileva che l'organico è fortemente ridimensionato (circa un terzo della dotazione organica) rispetto alle esigenze dell'ente, soprattutto nelle figure apicali e nell'organico della polizia municipale. Per porre rimedio a tale situazione deficitaria la commissione straordinaria ha ridefinito l'assetto organizzativo della struttura burocratica, istituendo due settori tecnici e assumendo un nuovo dirigente per consentire lo smaltimento dell'arretrato formatosi in materia edilizia e urbanistica. Inoltre, nella programmazione del fabbisogno del personale 2025/2027 è stata prevista l'assunzione di ulteriori 14 unità da assegnare ai settori più in sofferenza.

Le iniziative tempestivamente avviate dall'organo straordinario non sono state, infatti, tutte portate a termine, pertanto il prefetto di Caserta ha chiesto la proroga di sei mesi dell'attività della commissione straordinaria, anche in considerazione delle risultanze emerse in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica — come sopra evidenziato integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore aggiunto della Repubblica della direzione distrettuale antimafia presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere — nel corso del quale è stato sottolineato come il contesto territoriale sia ancora esposto a possibili condizionamenti esterni.

In particolare i rappresentanti dell'organo giudiziario hanno rappresentato la necessità di consolidare il lavoro svolto e completare le azioni correttive nei settori critici, soprattutto nel settore della gestione dei rifiuti e dei parcheggi.

Per i motivi sopra descritti risulta necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Caserta (Caserta), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 22 luglio 2026

Il Ministero dell'interno: PIANTEDOSI

26A04293

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 agosto 2026.

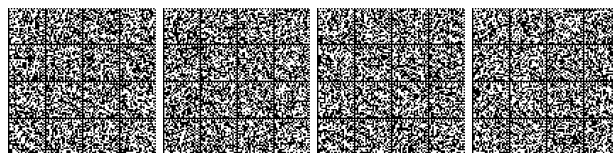
Accertamento della nona rata PNRR.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito testo unico), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a

breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito decreto cornice), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;



Vista la decisione del Consiglio europeo del 21 luglio 2020, concernente il programma *Next Generation EU* (di seguito «NGEU»);

Vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19, attuativo del piano strategico NGEU, tramite il quale è conferito alla Commissione europea il potere di contrarre, per conto dell'Unione, prestiti sui mercati dei capitali fino a 750 miliardi di euro, allo scopo di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19, finanziando le iniziative di ripresa e favorendo al contempo la transizione dell'economia dell'Unione europea verso un'economia verde e digitale;

Visto il regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (QFP);

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (di seguito il «regolamento RRF»), che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza allo scopo di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19, ed in particolare l'art. 23, con il quale si richiede agli Stati membri di presentare un piano di investimenti e riforme (Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR»);

Visto il PNRR trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, del regolamento RRF;

Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, che recepisce la suddetta proposta di decisione di esecuzione ed il relativo allegato;

Vista la proposta di modifica del PNRR presentata dal Governo italiano l'11 luglio 2023, valutata positivamente dalla Commissione europea e approvata dal Consiglio con decisione di esecuzione del 19 settembre 2023;

Vista la proposta di modifica del PNRR presentata dal Governo italiano il 7 agosto 2023, valutata positivamente dalla Commissione europea e approvata dal Consiglio con decisione di esecuzione dell'8 dicembre 2023;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione del 2 luglio 2021, che istituisce la metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NGEU (*Cost Allocation Methodology*) ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/1974 della Commissione, del 12 luglio 2024, che istituisce il quadro per l'attribuzione dei costi collegati alle operazioni di as-

sunzione di prestiti e di gestione del debito nel contesto della strategia di finanziamento diversificata;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il Capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 4, con il quale, mentre si attribuisce agli organi di Governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 giugno 2019, n. 103, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2023, n. 125, avente ad oggetto il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 2021 di «individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze», mediante il quale, con riferimento alla Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro, sono state disposte modifiche alle competenze di alcuni uffici;

Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 2024, recante modifiche al decreto ministeriale del 30 settembre 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario



2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 31 luglio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.687 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto l'accordo del 26 luglio 2021, denominato «*Loan Agreement*» ed i relativi allegati dal I al VI, sottoscritto dall'Unione europea in data 5 agosto 2021, per la concessione a favore della Repubblica italiana di un prestito per l'importo di euro 122.601.810.400, che verrà erogato in una o più *tranche* con scadenza trentennale, per ciascuna delle quali è previsto un periodo iniziale di preammortamento della durata di dieci anni;

Vista la *legal opinion* rilasciata dal Servizio affari legali del Dipartimento del Tesoro in data 27 luglio 2021;

Visto il decreto n. 97437 del 14 dicembre 2021, di accertamento del sopracitato *Loan Agreement* e del prefinanziamento;

Considerato che l'importo complessivo del prestito (*Loans*) nell'ambito del *Loan Agreement* sopracitato non ha subito variazioni;

Considerato che i termini finanziari del *Loan Agreement* sono definiti nelle rispettive *confirmation notice* relative ad ogni *Loan Instalment*;

Vista la *confirmation notice* del 20 aprile 2022, relativa all'erogazione della prima rata per il PNRR, pari a euro 11.000.000.000, nell'ambito del *Loan Agreement* sopracitato riferito al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400;

Visto il decreto n. 53462 dell'8 giugno 2022, con il quale si è preso atto dell'erogazione della prima rata del prestito, tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro 11.000.000.000, nell'ambito del sopracitato *Loan Agreement* riferito al programma NGEU;

Vista la *confirmation notice* dell'8 novembre 2022, relativa all'erogazione della seconda rata per il PNRR, pari a euro 11.000.000.000, nell'ambito del *Loan Agreement* sopracitato riferito al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400;

Visto il decreto n. 3236 del 16 gennaio 2023, con il quale si è preso atto dell'erogazione della seconda rata del prestito, tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro 11.000.000.000, nell'ambito del sopracitato *Loan Agreement* riferito al programma NGEU;

Vista la *confirmation notice* dell'11 ottobre 2023, relativa all'erogazione della terza rata per il PNRR, pari a euro 8.548.035.698, nell'ambito del *Loan Agreement* sopracitato riferito al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400;

Visto il decreto n. 98860 del 15 novembre 2023, con il quale si è preso atto dell'erogazione della terza rata del prestito, tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro 8.548.035.698, nell'ambito del sopracitato *Loan Agreement* riferito al programma NGEU;

Vista la *confirmation notice* dell'8 gennaio 2024, relativa all'erogazione della quarta rata per il PNRR, pari a euro 14.451.964.302, nell'ambito del *Loan Agreement* sopracitato riferito al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400;

Visto il decreto n. 20113 dell'8 marzo 2024, con il quale si è preso atto dell'erogazione della quarta rata del prestito, tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro 14.451.964.302, nell'ambito del sopracitato *Loan Agreement* riferito al programma NGEU;

Vista la *confirmation notice* del 5 agosto 2024, relativa all'erogazione della quinta rata per il PNRR, pari a euro 7.856.615.985, nell'ambito del *Loan Agreement* sopracitato riferito al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400;

Visto il decreto n. 82779 del 6 settembre 2024, con il quale si è preso atto dell'erogazione della quinta rata del prestito, tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro 7.856.615.985, nell'ambito del sopracitato *Loan Agreement* riferito al programma NGEU;

Vista la *confirmation notice* del 6 gennaio 2025, relativa all'erogazione della sesta rata per il PNRR, pari a euro 6.880.378.667, nell'ambito del *Loan Agreement* sopracitato riferito al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400;

Visto il decreto n. 5713 del 30 gennaio 2025 con il quale si è preso atto dell'erogazione della sesta rata del prestito, tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro 6.880.378.667, nell'ambito del sopracitato *Loan Agreement* riferito al programma NGEU;

Vista la *confirmation notice* n. 6915855 del 27 agosto 2025 relativa all'erogazione della settima rata per un importo di euro 13.672.895.662,00, nell'ambito del sopracitato *Loan Agreement* riferito al programma NGEU;

Visto il decreto n. 41154 del 17 settembre 2025 con il quale si è preso atto dell'erogazione della settima rata del prestito, tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro 13.672.895.662,00, nell'ambito del sopracitato *Loan Agreement* riferito al programma NGEU;

Vista la *confirmation notice* n. 865611 del 26 gennaio 2026 relativa all'erogazione della ottava rata per un importo di euro 9.730.572.431,00;

Visto il decreto n. 6268 del 10 febbraio 2026 con il quale si è preso atto dell'erogazione della ottava rata del prestito, tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro 9.730.572.431,00, nell'ambito del sopracitato *Loan Agreement* riferito al programma NGEU;



Vista la *confirmation notice* n. 7501230 del 30 luglio 2026 relativa all'erogazione della nona rata per un importo di euro 6.193.063.814,00;

Ritenuto opportuno prendere atto dell'erogazione della nona rata del prestito, tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro 6.193.063.814,00, nell'ambito del sopracitato *Loan Agreement* riferito al programma NGEU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico, nonché del decreto cornice, si procede alla presa d'atto dell'erogazione della nona rata del prestito tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, pari a euro 6.193.063.814,00 nell'ambito del *Loan Agreement* sopracitato riferito al programma NGEU, per un importo complessivo di euro 122.601.810.400.

Per ogni rata è previsto un periodo iniziale di preammortamento di dieci anni. Nei primi dieci anni non è previsto il pagamento di quota capitale, che verrà rimborsata gradualmente fino a scadenza in quote capitali costanti dal decimo al trentesimo anno.

Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del *Loan Agreement*, il periodo di interesse e le date di pagamento, per ogni rata o *tranche* di prestito, sono stabiliti nella *confirmation notice* relativa alla medesima rata o *tranche* di prestito e sono comunicati alla Repubblica italiana. La Commissione europea comunica alla Repubblica italiana l'ammontare dei costi del finanziamento, del servizio di gestione della liquidità, del servizio per le spese generali amministrative entro venti giorni lavorativi antecedenti la data di pagamento, calcolati ai sensi degli articoli 8-18 della decisione di esecuzione (UE) 2024/1974 della Commissione europea del 12 luglio 2024.

Art. 2.

In conformità al sopracitato *Loan Agreement*, le condizioni di erogazione dell'ottava rata del prestito, pari a 6.193.063.814,00 euro, come previsto nella sezione 2(2) (2.1) dell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza per l'Italia, sono di seguito descritte:

importo del capitale	euro 6.193.063.814,00
importo netto dell'esborso	euro 6.193.063.814,00
data di erogazione	3 giugno 2026
scadenza media	20 anni
data di scadenza	3 giugno 2056 a cui si aggiungono 25 giorni lavorativi

prima data di pagamento degli interessi	8 luglio 2027
date di pagamento di interessi e capitale	3 giugno di ogni anno iniziando dal 3 giugno 2027, a cui si aggiungono 25 giorni lavorativi rimborso del capitale dall'8 luglio 2037
periodo di interesse	12 mesi a decorrere dalla data dell'esborso o dal precedente periodo di interesse

In conformità all'art. 6 (2), lettera *b*) e all'art. 11 del *Loan Agreement*, l'ammontare dei costi del finanziamento, del servizio di gestione della liquidità, del servizio per le spese generali amministrative saranno basati sulla metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NGEU (*Cost Allocation Methodology*), come descritta nella decisione di esecuzione 2024/1974 della Commissione europea del 12 luglio 2024.

Art. 3.

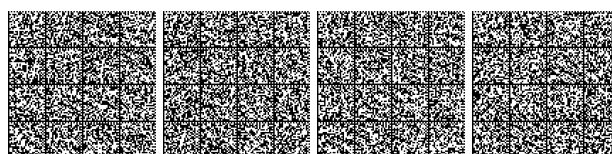
L'ammontare del prestito, introitato sul conto di Tesoreria presso la Banca d'Italia - Tesoreria Centrale dello Stato: 23211 «Ministero del Tesoro - Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie - Finanziamenti CEE» IBAN IT07E0100003245350200023211 SWIFT/BIC: BITAITRRENT, è riversato dal Ministero dell'economia e delle finanze al Capo X, capitolo 5064, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

La sezione di Tesoreria rilascia per detto versamento apposita quietanza d'entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al predetto capitolo 5064.

Art. 4.

Gli oneri di parte corrente del prestito relativi agli esercizi finanziari dal 2027 al 2056 verranno imputati ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 2226, denominato «Spesa per interessi e oneri finanziari sui prestiti di cui alla *Recovery and Resiliency Facility*», e al capitolo 2246, denominato «Spese derivanti dall'erogazione dei prestiti di cui alla *Recovery and Resiliency Facility*», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli oneri per il rimborso del capitale del prestito relativi agli esercizi finanziari dal 2037 al 2056 faranno carico sul capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni in questione e corrispondente al capitolo 9508 denominato «Rimborso del capitale dei prestiti di cui alla *Recovery and Resiliency Facility*» dello stato di previsione per l'anno in corso.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A04450

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 giugno 2026.

Autorizzazione alla spesa, a partire dal 2025, per la riduzione delle liste di attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'art. 1, comma 312, ove si stabilisce che «Al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai finanziamenti concessi per le finalità di cui sopra accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.»;

Visto il comma 313 del richiamato art. 1, ai sensi del quale: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di utilizzo e di riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 312»;

Visto l'art. 1, comma 273 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ove si dispone che «Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.015,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.840,7 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui ai commi da 121 a 123, da 128 a 131, da 300 a 302, 308, 312 e 313, 323, 326, 332, 336 e 337, da 350 a 353, 358 e 359, 365 e 366»;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale «Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.»;

Visto l'art. 8 della suindicata legge che istituisce presso l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per i trapianti e ne individua le funzioni;

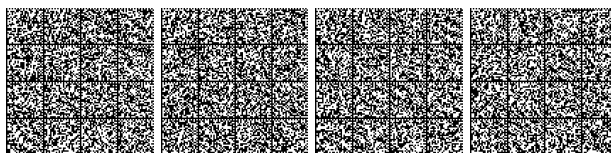
Visto l'art. 7 della medesima legge che istituisce il Sistema informativo dei trapianti (SIT) nell'ambito del sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Ministero della salute del 19 novembre 2015 recante «Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'art. 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti» e, in particolare, l'art. 4, comma 6, ai sensi del quale «il CNT, di cui si avvalgono il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è preposto al coordinamento della Rete nazionale trapianti. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera f) della legge 1° aprile 1999, n. 91» il CNT: (...) «f) elabora, tramite il SIT, i dati delle attività degli organismi per il reperimento e dei centri trapianto, in forma aggregata, per le finalità di cui alla lettera e), nonché per le finalità statistiche ed epidemiologiche»;

Considerato che in fase di predisposizione del decreto attuativo del citato art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 si è reso necessario acquisire il parere del Centro nazionale trapianti, sulle azioni da adottare e sui criteri di ripartizione delle risorse assegnate;

Considerato che il Centro nazionale trapianti, nel corso dell'istruttoria, ha proposto i criteri di assegnazione delle risorse, da ripartire annualmente sulla base degli ultimi dati nazionali disponibili, dando evidenza delle azioni che le Regioni devono attuare per il raggiungimento della finalità della norma e i criteri di riparto delle risorse assegnate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 marzo 2017, n. 65;



Visto l'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Ritenuto, inoltre, necessario garantire che le suddette risorse siano destinate a specifiche linee di attività idonee ad abbattere i tempi di lista d'attesa per trapianto e a raggiungere sempre più elevati *standard* di qualità e sicurezza anche attraverso l'impiego di dispositivi che consentano la riduzione dei rischi connessi al mantenimento delle funzionalità dell'organo e alla conservazione e al trasporto degli organi e tessuti;

Tenuto conto della distribuzione demografica sul territorio nazionale, sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del fondo tra le regioni, come previsto dal citato art. 1, comma 313, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024;

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» e, in particolare, l'art. 8, comma 6, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 agosto 2019, n. 130, concernente il «Regolamento recante disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema informativo trapianti (SIT) e del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo», e, in particolare, l'art. 3, che definisce le funzioni del SIT, e l'art. 6, comma 3, secondo cui «i dati del SIT sono utilizzati dal CNT in forma pseudonimizzata per effettuare periodiche elaborazioni finalizzate al controllo e alla gestione della Rete nazionale trapianti e identificare specifici indicatori di processo necessari al corretto monitoraggio dell'attività», nonché il comma 4 che prevede che «Per le funzioni di cui all'art. 4, comma 6, lettere e) e f), del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, il CNT effettua, sulla base dei parametri di cui all'art. 8, comma 6, lettera i), della legge 1° aprile 1999, n. 91, la valutazione degli esiti dei trapianti eseguiti per singolo centro mediante dati pseudonimizzati»;

Acquisita l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 aprile 2026 (Rep. Atti n. 52/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di riparto delle risorse stanziati dall'art. 1, comma 312 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 pari a 10 milioni annui, a decorrere dal 2025, destinate alla riduzione del-

le liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto.

Art. 2.

Criteri, modalità di riparto delle risorse

1. Le risorse di cui di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni, come da Allegato I - Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, secondo i seguenti criteri:

Obiettivo A (riduzione delle liste di attesa per il trapianto di organi e tessuti): il 20% in base agli ultimi dati annuali disponibili riferiti al numero di segnalazioni di donatori registrato nelle regioni per le attività mirate alla riduzione delle opposizioni in vita, l'incremento delle attività di *procurement* e il potenziamento dei centri trapianto (dato SIT) e il 10 % in base agli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione;

Obiettivo B, suddiviso in:

Obiettivo B1 relativo all'acquisto dei dispositivi medici per la perfusione: il 60% in base agli ultimi dati disponibili riferiti al numero di organi perfusi registrato nelle regioni;

Obiettivo B2 relativo all'acquisto dei dispositivi medici per la conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti: il 10% in base agli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione.

2. Si rinvia a successive delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (Conferenza Stato - Regioni), la ripartizione - a decorrere dal 2026 - in favore delle Regioni del finanziamento di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. Per l'anno 2025, le risorse, attribuite sulla base dei criteri stabiliti al comma 1, verranno assegnate secondo la tabella allegata (Allegato II), elaborata dal Centro nazionale trapianti sulla base degli ultimi dati ISTAT e SIT registrati nelle regioni.

Art. 3.

Beneficiari

1. Alla ripartizione ed assegnazione della quota annua di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2025, accedono tutte le regioni, incluse quelle a statuto speciale, ai sensi dell'art. 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



Art. 4.

Fonte dati per assegnazione risorse

1. I dati necessari ai fini dell'assegnazione delle risorse, in applicazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, saranno reperiti dai dati ISTAT e dal Sistema informativo trapianti (SIT), di cui all'art. 7 della legge 1° aprile 1999, n. 91.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2026

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 790

ALLEGATO I

Premessa

Il sistema trapiantologico rappresenta un'eccellenza sanitaria e una speranza concreta per molti pazienti in attesa. Oltre al generale obiettivo di abbattere i tempi di lista d'attesa per trapianto, la sfida della rete trapiantologica è quella di raggiungere sempre più elevati standard di qualità e sicurezza anche attraverso l'impiego di dispositivi che consentano la riduzione dei rischi connessi al mantenimento delle funzionalità dell'organo e alla conservazione e al trasporto degli organi e tessuti.

In considerazione della peculiarità dei fattori che influenzano le liste di attesa per il trapianto, tra cui oltre a criteri di compatibilità immuno-biologica e criteri di urgenza clinica, risulta determinante la disponibilità di offerta di organi idonei, sono individuate le azioni che si ritiene debbano essere implementate e sostenute nella spesa e i rispettivi criteri di ripartizione.

Risulta fondamentale sostenere le azioni mirate ad una riduzione delle opposizioni alla donazione, all'incremento delle attività legate al reperimento e alla messa a disposizione degli organi e tessuti, nonché al potenziamento in termini di organizzazione e risorse umane dei centri trapianto al fine di ottimizzare la composizione delle liste di attesa e il percorso dei pazienti fino al trapianto (Obiettivo A), oltre che all'acquisto e utilizzo di dispositivi per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti indispensabili per il mantenimento della qualità e vitalità degli organi e tessuti destinati al trapianto, che possono incidere sulla concreta possibilità di aumento del numero, della qualità, funzionalità e trapiantabilità degli organi (Obiettivo B).

Obiettivo A: le azioni mirate alla riduzione delle opposizioni in vita, includono le iniziative per migliorare il livello e la capillarità delle informazioni per i cittadini, quali campagne di comunicazione nonché iniziative di formazione degli operatori dei comuni. L'incremento delle attività di procurement prevede il potenziamento dei coordinamenti ospedalieri e dei coordinamenti regionali per il procurement e la riorganizzazione delle reti trapiantologiche in forza dei principi e delle indicazioni sancite con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Programma nazionale donazione di organi 2018-2020» (Rep. atti 225/CSR del 14 dicembre 2017), oltre che l'implementazione di modelli organizzativi per il trattamento e impiego di donatori. Il potenziamento dei centri trapianto include azioni di miglioramento dei modelli organizzativi e incremento delle risorse umane attraverso una migliore organizzazione dei percorsi e mediante aggiornamento, nelle regioni, dei percorsi aziendali dedicati al trapianto nonché delle modalità di autorizzazione e accreditamento dei centri.

Obiettivo B: l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti risulta necessario, oltre che per un incremento degli standard di qualità e sicurezza del settore, anche alla luce della maggiore complessità dei processi donativi, determinato altresì dall'aumento dell'età crescente dei donatori e dalla diffusione della donazione a cuore fermo. Questi dispositivi consentono di preservare, valutare e, in alcuni casi, migliorare la funzionalità degli organi, estendendo il tempo utile per effettuare il trapianto.

I dispositivi medici per la perfusione d'organo (Obiettivo B1) impediscono un deterioramento degli organi, migliorano la loro resa funzionale, permettono di recuperare organi altrimenti scartati e consentono una valutazione aggiuntiva della funzionalità dell'organo nella fase che precede il trapianto. Le finalità sopra riportate possono essere perseguite anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie per la conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti (Obiettivo B2) che permette comunque di mantenere la vitalità degli organi una volta prelevati.

Tabella A (Criteri di ripartizione)

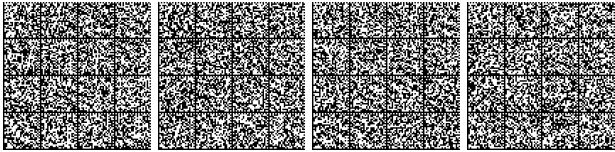
Finalità	Azione	Criterio
Obiettivo A Riduzione delle liste di attesa	- riduzione delle opposizioni in vita - incremento delle attività di <i>procurement</i> - potenziamento dei centri trapianto	il 20% in base agli ultimi dati disponibili riferiti al numero di segnalazioni di donatori registrato nelle regioni per le attività mirate alla riduzione delle opposizioni in vita, l'incremento delle attività di procurement e il potenziamento dei centri trapianto (fonte dati SIT) e il 10 % in base agli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione
Obiettivo B Acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti	B1: acquisto dei dispositivi medici di perfusione	il 60% in base agli ultimi dati disponibili riferiti al numero di organi perfusi registrato nelle regioni (fonte dati SIT)
	B2: acquisto dei dispositivi medici per la conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti	il 10 % in base agli ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione



ALLEGATO II

Regione	A - Numero di segnalazioni di donatori registrato nelle Regioni nell'anno di riferimento (2024) (20%, € 2.000.000)				B1 - Numero di organi perfusi nell'anno di riferimento (2024) in ciascuna Regione per l'acquisto dei dispositivi medici per perfusione (60%, € 6.000.000)				A+B2 - Popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento (2025) (20%, € 2.000.000)				RIPARTIZIONE COMPLESSIVA
	Donatori SEGNALATI				Organi PERFUSI				POPOLAZIONE				
	N	pmp	contributo %	Quota di attribuzione €	N	pmp	contributo %	Quota di attribuzione €	Popolazione regionale (1/1/2025)	contributo %	Quota di attribuzione €	(€ 10.000.000)	
ITALIA (escluse le PA Trento e Bolzano)	3120	53,9	100,0%	2.000.000	1046	18,1	100%	6.000.000	57.848.082	100,0%	2.000.000	10.000.000	
PIEMONTE	289	68,0	7,5%	150.145	213	50,1	19,6%	1.176.300	4.255.702	7,4%	147.134	1.473.579	
VALLE D'AOSTA	3	24,4	2,7%	53.879	0	-	-	0	122.714	0,2%	4.243	58.122	
LOMBARDIA	590	58,9	6,5%	130.085	165	16,5	6,4%	386.709	10.035.481	17,3%	346.960	863.754	
VENETO	341	70,3	7,8%	155.275	134	27,6	10,8%	648.601	4.851.851	8,4%	167.745	971.621	
FRIULI VENEZIA GIULIA	74	61,9	6,8%	136.723	43	36,0	14,1%	844.508	1.194.095	2,1%	41.284	1.022.515	
LIGURIA	56	37,1	4,1%	81.999	26	17,2	6,7%	404.687	1.509.908	2,6%	52.203	538.889	
EMILIA ROMAGNA	335	75,2	8,3%	166.129	244	54,8	21,4%	1.286.219	4.465.678	7,7%	154.393	1.606.741	
TOSCANA	382	104,2	11,5%	230.292	88	24,0	9,4%	563.928	3.660.834	6,3%	126.567	920.788	
UMBRIA	21	24,6	2,7%	54.304	0	-	-	0	851.954	1,5%	29.455	83.759	
MARCHE	98	66,0	7,3%	145.859	6	4,0	1,6%	94.926	1.481.252	2,6%	51.212	291.996	
LAZIO	273	47,7	5,3%	105.442	64	11,2	4,4%	262.757	5.710.272	9,9%	197.423	565.622	
ABRUZZO	55	43,3	4,8%	95.684	0	-	-	0	1.268.430	2,2%	43.854	139.537	
MOLISE	1	3,5	0,4%	7.634	0	-	-	0	287.966	0,5%	9.956	17.590	
CAMPANIA	113	20,2	2,2%	44.661	0	-	-	0	5.575.025	9,6%	192.747	237.408	
PUGLIA	111	28,5	3,2%	63.039	20	5,1	2,0%	120.738	3.874.166	6,7%	133.943	317.720	
BASILICATA	8	15,0	1,7%	33.122	0	-	-	0	529.897	0,9%	18.320	51.442	
CALABRIA	87	47,3	5,2%	104.569	0	-	-	0	1.832.147	3,2%	63.343	167.913	
SICILIA	166	34,6	3,8%	76.494	43	9,0	3,5%	210.628	4.779.371	8,3%	165.239	452.361	
SARDEGNA	117	74,5	8,2%	164.664	0	-	-	0	1.561.339	2,7%	53.981	218.645	
Somma pmp		905,2				255,5							

(*) dati estratti 10/9/2025



Metodo di calcolo

Obiettivo a - numero di segnalazioni di donatori registrato nelle regioni nell'anno di riferimento (2024)

N - numero assoluto di donatori segnalati nella regione di residenza (fonte dati SIT)

pmp (popolazione per milione) - numero assoluto di donatori segnalati nella regione di residenza nell'anno di riferimento (2024) diviso la popolazione residente nella regione, escluse le pubblica amministrazione di Trento e Bolzano (fonte dati: ISTAT, SIT) per 1.000.000:

$$pmp = (N / \text{residenti nella regione anno di riferimento}) * 1.000.000$$

contributo % - percentuale di pmp di organi perfusi rispetto alla somma dei pmp regionali:

$$\text{contributo \%} = [pmp \text{ della Regione} / \text{Somma (pmp di tutte le regioni)}] * 100$$

Quota di attribuzione - quota del fondo attribuito alla regione per l'obiettivo A

Per ciascuna regione viene moltiplicato il contributo % per il fondo complessivo attribuito all'obiettivo A:

$$\text{Quota di attribuzione} = \text{contributo \%} * \text{totale fondo Obiettivo A}$$

Obiettivo B1: numero di organi perfusi nell'anno di riferimento (2024) in ciascuna regione

N - numero assoluto di organi sottoposti a trattamento con dispositivi medici per perfusione nell'anno di riferimento (2024) della regione (fonte dati SIT)

pmp (popolazione per milione) - numero assoluto di organi sottoposti a trattamento con dispositivi medici per perfusione nell'anno di riferimento (2024) della regione diviso la popolazione residente nella regione, escluse le pubblica amministrazione di Trento e Bolzano (fonte dati: ISTAT, SIT) per 1.000.000:

$$pmp = (N / \text{residenti nella regione anno di riferimento}) * 1.000.000$$

contributo % - percentuale di pmp della regione rispetto alla somma dei pmp regionali:

$$\text{contributo \%} = [pmp \text{ della Regione} / \text{Somma (pmp di tutte le regioni)}] * 100$$

Quota di attribuzione - quota del fondo attribuito alla regione per l'obiettivo B1

Per ciascuna regione viene moltiplicato il contributo % per il fondo complessivo attribuito all'obiettivo B1:

$$\text{Quota di attribuzione} = \text{contributo \%} * \text{totale fondo Obiettivo B1}$$

Obiettivo A+B2 - popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento (anno in corso)

contributo % - percentuale di popolazione regionale sulla popolazione nazionale, escluse le P.A. di Trento e Bolzano. L'anno di riferimento è l'anno in corso. Fonte dati ISTAT:

$$\text{contributo \%} = (\text{Popolazione della Regione} / \text{Popolazione nazionale}) * 100$$

Quota di attribuzione - quota del fondo attribuito alla regione per l'obiettivo A+B2

Per ciascuna regione viene moltiplicato il contributo % per il fondo complessivo attribuito all'obiettivo A+B2:

$$\text{Quota di attribuzione} = \text{contributo \%} * \text{totale fondo Obiettivo A+B2}$$

Ripartizione complessiva

Somma per regione delle Quote di attribuzione degli obiettivi A, B1 e A+B2

26A04295

ORDINANZA 16 luglio 2026.

Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con il quale si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lettera u);

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi»;

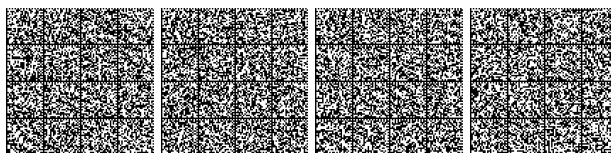
Visti gli articoli 440, 452-bis, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi



dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 agosto 2019, n. 196, da ultimo prorogata con ordinanza 6 agosto 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 agosto 2024, n. 199;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2025, recante «Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2025, n. 212;

Visto l'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2009, n. 225, che prevede l'attivazione del Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria presso la sede territoriale di Grosseto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT);

Preso atto dell'attivazione del Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, presso il Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) a seguito dell'ordinanza 12 luglio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'On. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – del 10 marzo 2023, n. 5, con il quale, all'arti-

colo 1, comma 1, lettera a), è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale;

Considerati gli elementi emersi a seguito degli studi effettuati dal centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), e, in particolare i dati contenuti nel Report 2024- Avvelenamenti dolosi degli animali- realizzato attraverso l'analisi dei contributi forniti da tutti gli Istituti zooprofilattici sperimentali per mezzo della geolocalizzazione e della mappatura degli episodi di avvelenamento, dai quali risulta la perdurante emergenza e quindi il serio rischio di avvelenamento per la popolazione umana, per gli animali o un grave rischio di inquinamento ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche o nocive o materiali nocivi abbandonati nell'ambiente è causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;

Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessità e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 8 agosto 2025 è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 28 agosto 2026.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

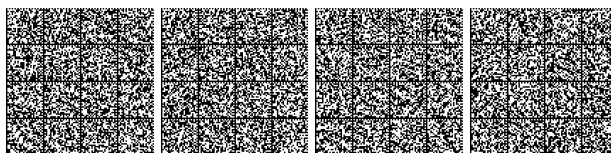
Roma, 16 luglio 2026

Il Sottosegretario di Stato: GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 827

26A04616



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euroservice Italiana - società cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Euroservice Italiana - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 165.491,00 (di cui un attivo circolante di euro 115.971,00), si riscontra una massa debitoria di euro 161.240,00 (costituita interamente da debiti a breve termine) ed un patrimonio netto negativo di euro - 7.386,00;

Considerato che in data 12 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione

del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Euroservice Italiana - società cooperativa», con sede in Grosseto (GR) (codice fiscale 01318220538), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

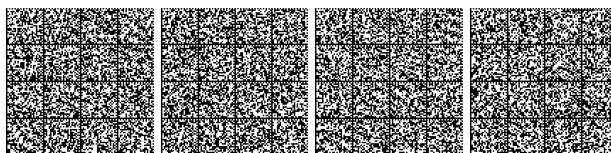
2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Guarducci, nato a Prato (PO) il 10 gennaio 1972 (codice fiscale GRDLNZ72A10G999S), ivi domiciliato in Viale Vittorio Veneto n. 80.**Art. 2.**1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04193



DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Evoit società cooperativa in liquidazione», in Roncofreddo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Evoit società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto si rileva un patrimonio netto negativo di euro - 35.328,00 e l'impossibilità dell'ente di concludere la liquidazione al di fuori di una procedura concorsuale;

Considerato che in data 16 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Evoit società cooperativa» in liquidazione, con sede in Roncofreddo (FC) (codice fiscale 03444630408), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Isabella Landi, nata a Meldola (FC) il 26 maggio 1964 (codice fiscale LNDSSL64E66F097I), domiciliata in Forlì (FC), Via Decio Raggi n. 25.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

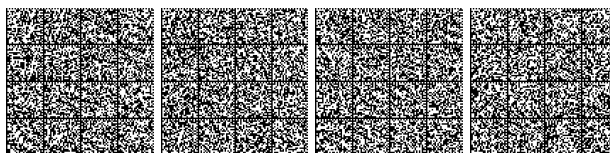
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04194



DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.D.P. società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la associazione generale delle cooperative italiane ha chiesto che la società «C.D.P. società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 262.951,00, si riscontra una massa debitoria di euro 488.429,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 225.590,00;

Considerato che in data 27 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «C.D.P. società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 11392211006), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonello Capua, nato a Frosinone (FR) il 1° novembre 1973 (codice fiscale CPAN-NL73S01D810R), ivi domiciliato in via Mola Vecchia n. 2/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04195



DECRETO 30 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Co. Me.Va. s.c.r.l. – Costruzioni meccaniche vadesi in liquidazione», in Altare, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2005, con il quale la società cooperativa «CO.ME.VA. s.c.r.l. - Costruzioni meccaniche vadesi in liquidazione», con sede in Altare (SV) (codice fiscale 01325050092), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Emmanuele Martinengo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 7 ottobre 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Emmanuele Martinengo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito

dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Emmanuele Martinengo, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CO.ME.VA. s.c.r.l. - Costruzioni meccaniche vadesi in liquidazione», con sede in Altare (SV) (codice fiscale 01325050092), il dott. Federico Casagrande, nato a Genova (GE) il 22 aprile 1987 (codice fiscale CSGFRC87D-22D969O), ivi domiciliato in Via Corsica n. 2/17.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04196

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di comunità di Avetrana – società cooperativa», in Avetrana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281



del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa di Comunità di Avetrana - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 23.646,05, si rileva una massa debitoria di euro 63.141,55 ed un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro - 39.959,51;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dall'omesso versamento di contributi previdenziali;

Considerato che in data 18 dicembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa di Comunità di Avetrana - società cooperativa», con sede in Avetrana (TA) (codice fiscale 03233780737), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Alessia Russo, nata a Castellaneta (TA) il 12 aprile 1995 (codice fiscale RS-SLSS95D52C136M), domiciliata in Ginosa (TA), via Lumumba n. 18.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04197

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «As.Pro.Pat. Piemonte - società cooperativa agricola», in Castelnuovo Scrivia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

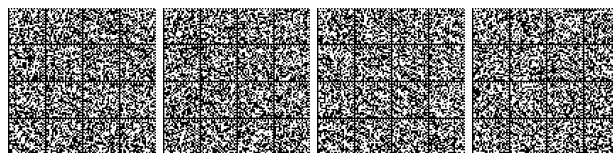
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281



del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «As.Pro.Pat. Piemonte - società cooperativa agricola in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 28 maggio 2025, con la quale l'associazione ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento, vista l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale pendente presso il Tribunale di Alessandria;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto il patrimonio netto ha un valore negativo, pari a euro - 1.442.334,16 e l'impossibilità dell'ente di adempiere alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è, altresì, rilevabile dalla presenza di debiti verso l'erario e verso istituti previdenziali ed assistenziali, nonché da un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale al Tribunale di Alessandria da parte di un creditore;

Considerato che in data 4 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risul-

ta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «As.Pro.Pat. Piemonte - società cooperativa agricola», con sede in Castelnuovo Scrivia (AL) (C.F. 96005180060), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Balza, nato ad Alessandria (AL) il 17 settembre 1967 (codice fiscale BL-ZGPP67P17A182K), domiciliato in Tortona (AL), Corso Montebello n. 1/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04198

DECRETO 11 agosto 2026.

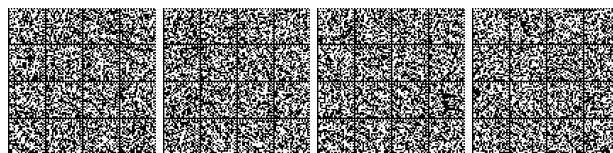
Liquidazione coatta amministrativa della «Fidimo Fiduciaria S.r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, inerente la «Disciplina delle società fiduciarie e di revisione»;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente «Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, circa il «Regolamento recante semplifi-



cazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430»;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, concernente la «Disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici»;

Visto in particolare, l'art. 301, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che «Con il provvedimento che dispone la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore»;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Visto il successivo decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le modalità di tenuta e aggiornamento della predetta banca dati, finalizzata alla selezione e all'abbinamento dei professionisti cui affidare gli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi, nelle procedure sottoposte alla vigilanza della Direzione generale servizi di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, e il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, n. 178, relativi alla riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 commi 1 e 4, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy e le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, ad ogni effetto ed ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il con provvedimento del 12 febbraio 1986, successivamente modificato in data 9 dicembre 1987, 8 ottobre 1994 e 26 settembre 2014 con il quale la società Fidimo Fiduciaria S.r.l., con sede legale in Milano - 20122, via Cesare Battisti n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 04709060158, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile;

Visto il decreto direttoriale del 28 maggio 2026 con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale al provvedimento di revoca e il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento di revoca;

Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le società fiduciarie nei confronti delle quali sia stata pronunciata la revoca dell'autorizzazione o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorità giudiziaria competente sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il cui rinvio è oggi inteso al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ai sensi di quanto previsto all'art. 294 dello stesso decreto legislativo;

Ritenuto pertanto, a seguito del richiamato provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dovere assoggettare la società Fidimo Fiduciaria S.r.l., con sede legale in Milano - 20122, via Cesare Battisti n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 04709060158 alla liquidazione coatta amministrativa, di cui agli articoli 293 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

Considerati in coerenza con gli obiettivi sottesi alla presente procedura, gli specifici requisiti professionali ed il profilo caratterizzato da elevata qualificazione ed esperienza della dott.ssa Antonia Vetro;



Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La Fidimo Fiduciaria S.r.l., con sede legale in Milano - 20122, via Cesare Battisti n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 04709060158 è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 293 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e dell'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura, è preposta in qualità di commissario liquidatore, la dott.ssa Antonia Vetro, nato a Agrigento il 18 dicembre 1972, C.F. VTRNTN72T58A098I, domicilio professionale a Milano, viale Bianca Maria n. 13, in considerazione degli specifici requisiti professionali, dell'elevata qualificazione ed esperienza, come risultanti dal *curriculum vitae*.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 16 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 1997, n. 112.

Art. 3.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, nonché alla cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 300 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà trasmesso alla competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione in applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 18 agosto 2026.

Proroga della gestione commissariale della «Il Mondo di Oz cooperativa sociale», in Milano e conferma dell'incarico del commissario governativo.

**IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA**

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

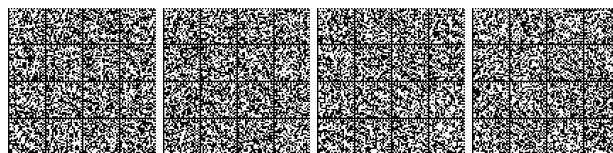
Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy,



Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale del 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Richiamato il decreto direttoriale n. 3/GC/2026 del 9 febbraio 2026 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, la gestione commissariale della società cooperativa «Il mondo di Oz cooperativa sociale», codice fiscale 09808960968, con sede legale in Milano (MI), con contestuale nomina dell'avv. Ilaria Rossi, quale Commissaria governativa, per un periodo di sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze;

Vista l'istanza acquisita agli atti con nota prot. numero 194270 del 10 agosto 2026, con la quale la Commissaria incaricata ha relazionato sulla situazione societaria rappresentando la necessità di aver bisogno di maggior tempo per il completamento dei compiti affidati, in particolare per la ricostruzione della situazione contabile dell'ente;

Ritenuto opportuno disporre la prosecuzione della gestione commissariale in essere, al fine di consentire alla Commissaria governativa di portare a conclusione tutte le attività funzionali al ritorno *in bonis* dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico relativo alla gestione commissariale *ex art. 2545-sexiesdecies* del codice civile della società cooperativa «Il mondo di Oz cooperativa sociale», codice fiscale 09808960968, con sede legale in Milano (MI), è da intendersi suscettibile di prosecuzione sino al 9 novembre 2026, salva la possibilità di ulteriore prolungamento dei termini di scadenza laddove necessario per il completamento delle attività, secondo le eventuali esigenze che la commissaria incaricata riterrà di rappresentare in apposita relazione.

Art. 2.

È confermato l'incarico stesso alla commissaria governativa all'avv. Ilaria Rossi, codice fiscale RSSLRI82B-60C816A, al fine di portare a termine i compiti di cui al decreto direttoriale di nomina e tutte le attività ritenute congrue per la completa regolarizzazione dell'ente, sulla base di quanto illustrato nella relazione indicata in premessa.

Nell'ipotesi in cui, nello svolgimento degli adempimenti di competenza, la Commissaria riscontri i presupposti per l'adozione di un diverso provvedimento, è tenuta a farne tempestivamente proposta a questa Autorità di vigilanza.

Art. 3.

Il compenso spettante alla commissaria governativa sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 agosto 2026

p. Il direttore generale: GIOIA

26A04408

DECRETO 18 agosto 2026.

Proroga della gestione commissariale della «Dog House società cooperativa sociale - Impresa sociale ETS», in Terni e conferma dell'incarico del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordi-



no delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713 - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Richiamato il decreto direttoriale n. 4/GC/2026 del 9 febbraio 2026, con il quale è stata disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, della società cooperativa «Dog House società cooperativa sociale - Impresa sociale Ets», codice fiscale 01641200553, con sede legale in Terni (TR), con contestuale nomina della dott.ssa Patrizia Cianchini, quale Commissaria governativa, per un periodo di sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze;

Preso atto di quanto comunicato dalla commissaria incaricata circa la situazione societaria e la necessità del bisogno di maggior tempo per il completamento della ricostruzione della situazione contabile e finanziaria aggiornata dell'ente;

Ritenuto opportuno disporre la prosecuzione della gestione commissariale in essere, al fine di consentire alla commissaria governativa di portare a conclusione tutte le attività funzionali al ritorno *in bonis* dell'ente o alla proposta di adozione di un diverso provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile della società cooperativa «Dog House società cooperativa sociale - Impresa sociale ETS», codice fiscale 01641200553, con sede legale in Terni (TR), è da intendersi suscettibile di prosecuzione sino al 9 novembre 2026, salva l'eventuale possibilità di ulteriore prolungamento di tale scadenza, nei termini strettamente necessari al completamento delle attività in corso, laddove la Commissaria incaricata ravvisi, in apposita relazione, tale esigenza.

Art. 2.

È confermato l'incarico stesso di commissaria governativa alla dott.ssa Patrizia Cianchini, codice fiscale CN-CPRZ68M44F844G, al fine di portare a termine i compiti di cui al decreto direttoriale di nomina e tutte le attività ritenute congrue per la completa regolarizzazione dell'ente, sulla base di quanto illustrato nella relazione indicata in premessa.

Nell'ipotesi in cui, nello svolgimento degli adempimenti di competenza, la menzionata commissaria riscontrerà i presupposti per l'adozione di un diverso provvedimento, è tenuta a farne tempestivamente proposta a questa autorità di vigilanza.

Art. 3.

Il compenso spettante alla commissaria governativa sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 agosto 2026

p. Il direttore generale: GIOIA

26A04409



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 10 giugno 2026.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse finanziarie per la ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, per gli ambiti territoriali «Comune dell'Aquila», «Altri comuni del cratere» e «Comuni fuori cratere». (Delibera n. 22/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

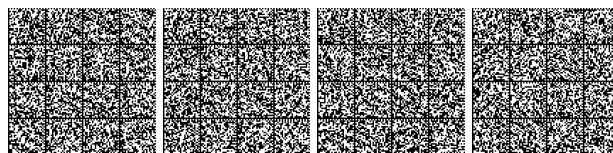
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città dell'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 febbraio 2013, recante «Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Visto il comma 2 del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi siano erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che sia prevista la revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo



anche solo in parte per finalità diverse, con obbligo di restituzione del contributo, da parte del beneficiario, in tutti i casi di revoca;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la Tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la Tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, ai sensi del citato art. 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio, da parte degli Uffici Speciali per la ricostruzione, dei dati di monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito CUP) e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni di euro per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

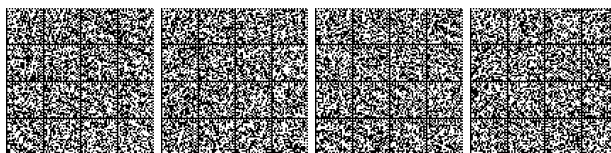
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» che, all'art. 1, comma 613 incrementa di un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009, come rifinanziata dalla legge n. 178 del 2020;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», con la quale questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Seba-



stiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Viste le delibere di questo Comitato 6 novembre 2009, n. 95, 23 marzo 2012, n. 43, 21 dicembre 2012, n. 135, 2 agosto 2013, n. 50, 6 febbraio 2014, n. 1, 1° agosto 2014, n. 23, 20 febbraio 2015, n. 22, 23 dicembre 2015, n. 113, 10 luglio 2017, n. 58, 20 maggio 2019, n. 33, 9 giugno 2021, n. 42, 14 aprile 2022, n. 20, 20 luglio 2023, n. 21, 29 maggio 2024, n. 35, 19 dicembre 2024, n. 91, 23 luglio 2025, n. 39, che hanno disposto assegnazioni in materia di ricostruzione privata;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisita con nota prot. DIPE n. 5650 -A- del 5 maggio 2026, con la quale è sottoposta al Comitato la proposta della Struttura di missione concernente l'assegnazione di un importo pari a 255.092.633,90 euro da destinare alla concessione di contributi ai privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati dal sisma 2009, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, per gli ambiti territoriali «Comune dell'Aquila», «Altri comuni del cratere» e «Comuni fuori cratere», così articolata:

a) 73.932.641,17 euro, per l'ambito territoriale «Comune dell'Aquila»;

b) 152.823.115,20 euro, per l'ambito territoriale «Altri comuni del cratere»;

c) 28.336.877,54 euro, per l'ambito territoriale «Comuni fuori cratere»;

Considerato che il fabbisogno finanziario complessivo, pari a 255.092.633,90 euro, trova copertura finanziaria così individuata:

55.092.633,90 euro, a valere sulle risorse in conto residui del capitolo 8005 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 178 del 2020, sezione II;

100.000.000,00 euro, a valere sulle risorse del capitolo 8005, riferite all'annualità 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 613, della legge n. 199 del 2025;

100.000.000,00 euro, a valere sulle risorse del capitolo 8005, riferite all'annualità 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 613, della legge n. 199 del 2025;

Considerato che nella citata proposta sono esposti i risultati del monitoraggio alla data del 31 ottobre 2025 sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione riferiti agli ambiti territoriali «Comune dell'Aquila», «Altri comuni del cratere» e «Comuni fuori cratere»;

Tenuto conto, in particolare, che sulla base dei dati di monitoraggio è stato quantificato l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e trasferite facendo riferimento allo stato di avanzamento delle pratiche di concessione dei contributi ai privati, istruite da USRA ed USRC e concluse positivamente, nonché ai contributi concessi dai comuni che determinano l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;

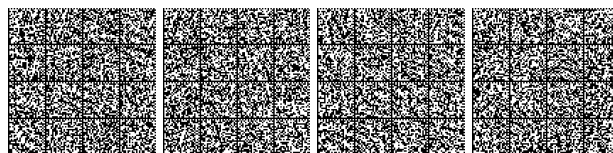
Tenuto conto, inoltre, che il fabbisogno da coprire con la presente assegnazione è determinato in base ai seguenti criteri:

per l'Ambito territoriale «Comune dell'Aquila»: dalla differenza tra il fabbisogno stimato per sedici mesi – calcolato sulla base della media mensile dei contributi concessi negli ultimi dodici mesi – e l'ammontare delle risorse ancora disponibili; l'arco temporale di sedici mesi è definito a decorrere dal 1° aprile 2025, in continuità con la delibera CIPESS n. 35 del 2024, che ha previsto la copertura finanziaria per il periodo di ventisette mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023;

per l'Ambito territoriale «Altri comuni del cratere»: dalla differenza tra il fabbisogno stimato per sei mesi – calcolato sulla base della media mensile dei contributi concessi negli ultimi tre mesi – e l'ammontare delle risorse ancora disponibili; l'arco temporale di sei mesi è definito a decorrere dal 1° febbraio 2026, in continuità con la delibera CIPESS n. 39 del 2025, che ha previsto la copertura finanziaria per il periodo di sette mesi successivi al 1° luglio 2025;

per l'Ambito territoriale «Comuni fuori cratere»: dalla differenza tra il fabbisogno stimato per quattro mesi – calcolato sulla base della media mensile dei contributi concessi negli ultimi tre mesi – e l'ammontare delle risorse ancora disponibili; l'arco temporale di quattro mesi è definito a decorrere dal 1° luglio 2025, in continuità con la delibera CIPESS n. 91 del 2024, che ha previsto la copertura finanziaria per il periodo di dodici mesi successivi al 1° luglio 2024;

Considerato che le risorse oggetto di assegnazione sono trasferite sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di



cui al decreto ministeriale del 29 ottobre 2012, secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017;

Considerato che, al fine di garantire la necessaria flessibilità delle risorse per cassa, nella proposta sono confermate le procedure di erogazione delle risorse trasferite per la ricostruzione privata, come già previste dalle precedenti delibere del Comitato n. 22 del 2015, n. 113 del 2015, n. 58 del 2017, n. 33 del 2019, n. 42 del 2021, n. 20 del 2022, n. 21 del 2023, n. 35 del 2024, n. 91 del 2024, n. 39 del 2025;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del segretario e del presidente del Comitato;

Vista la nota prot. DIPE n. 7312 del 10 giugno 2026 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per la ricostruzione privata per gli ambiti territoriali «Comune dell'Aquila», «Altri comuni del cratere», «Comuni fuori cratere»

1.1 Sulla base degli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi al 31 ottobre 2025 e in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione manifestate dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (USRA) e dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC), si dispone l'assegnazione di un importo pari a 255.092.633,90 euro destinato alla concessione di contributi ai privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati dal sisma 2009, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, per gli ambiti territoriali «Comune dell'Aquila», «Altri comuni del cratere», «Comuni fuori cratere», così articolata:

a) 73.932.641,17 euro, per l'ambito territoriale «Comune dell'Aquila»;

b) 152.823.115,20 euro, per l'ambito territoriale «Altri comuni del cratere»;

c) 28.336.877,54 euro, per l'ambito territoriale «Comuni fuori cratere».

1.2 La copertura finanziaria per l'importo complessivo di 255.092.633,90 euro è individuata:

per un importo pari a 55.092.633,90 euro, a valere sulle risorse in conto residui del capitolo 8005 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sezione II;

per un importo pari a 100.000.000,00 euro, a valere sulle risorse del capitolo 8005, riferite all'annualità 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 613, della legge n. 199 del 2025;

per un importo pari a 100.000.000,00 euro, a valere sulle risorse del capitolo 8005, riferite all'annualità 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 613, della legge n. 199 del 2025.

2. Trasferimento ed erogazione delle risorse

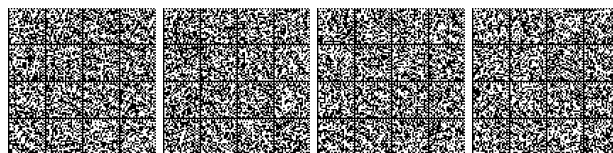
2.1 Le risorse assegnate sono trasferite sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al decreto ministeriale del 29 ottobre 2012, secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017. In particolare:

a) le risorse destinate alla riparazione o alla ricostruzione degli immobili privati distrutti e danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel comune dell'Aquila sono trasferite a quest'ultimo, previa richiesta dell'USRA;

b) le risorse assegnate a favore dei comuni, per gli ambiti territoriali «Altri comuni del cratere» e «Comuni fuori cratere», sono trasferite all'USRC, su richiesta del medesimo, per la successiva erogazione alle singole amministrazioni locali. L'USRC trasferisce le risorse, nel rispetto della ripartizione tra i comuni, previa verifica delle effettive necessità di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e delle richieste avanzate dai singoli enti, debitamente documentate.

2.2 I successivi atti di trasferimento delle risorse ai comuni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 3 del 2003, devono indicare gli interventi oggetto di finanziamento identificati dal CUP.

2.3 Al fine di garantire la necessaria flessibilità nell'erogazione delle risorse, si stabilisce che i comuni assegnatari delle risorse, al fine della concessione dei contributi ai privati, possano utilizzare le disponibilità di cassa, derivanti dai trasferimenti annuali a valere sulle assegnazioni disposte dal CIPESS per la ricostruzione privata, per erogazioni corrispondenti a contributi della stessa natura concessi a valere sulla competenza assegnata anche per annualità successive rispetto a quella di trasferimento. Resta fermo che, nel rispetto dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, le erogazioni complessive devono essere effettuate nel limite degli stanziamenti annuali di bilancio.



3. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi

3.1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate con la presente delibera e con le precedenti delibere di questo Comitato è svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017.

3.2. La Struttura di missione presenterà al CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di

utilizzo al 31 dicembre dell'anno precedente delle risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti per la ricostruzione dell'edilizia privata, sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

Il vice presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1051

26A04296

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xalatan»

Estratto determina IP n. 500 del 4 agosto 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XALATAN 50 microgrammi/ml akiu lasai (Tirpalas) 1 bottle of 2,5 ml dalla Lituania con numero di autorizzazione LT/1/99/0417/001, intestato alla società Mūkusalas Iela 101 Rīga, LV-1004 Latvija e prodotto da Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore:

New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola n. 1 - Torre 1 - int. 120 - 80035 - Nola (NA).

Confezione:

XALATAN «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone in Ldpe da 2,5 ml - codice A.I.C.: 053141014 (in base 10) 1LPRJQ(in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

composizione: una goccia contiene circa:

principio attivo: 1,5 microgrammi di latanoprost;

eccipienti: benzalconio cloruro, sodio cloruro, sodio fosfato monobasico monidrato (E339i) e sodio fosfato dibasico anidro (E339ii), solubilizzati in acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR);

(PO); Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 - Prato

(LO). S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

XALATAN «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone in Ldpe da 2,5 ml - codice A.I.C.: 053141014;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

XALATAN «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone in Ldpe da 2,5 ml - codice A.I.C.: 053141014;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04451

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Nosy Be (Madagascar)

IL VICE DIRETTORE GENERALE

PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Claudio Siragusa, Console onorario in Nosy Be (Madagascar), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi



nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti e documenti che richiedano vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria di atti di notorietà e procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedano un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) informazione tempestiva all'Ambasciata d'Italia in Pretoria al fine di effettuare le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2026

Il vice direttore generale: BRANCIFORTE

26A04320

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Antananarivo (Madagascar)

IL VICE DIRETTORE GENERALE

PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Michele Franchi, Console onorario in Antananarivo (Madagascar), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

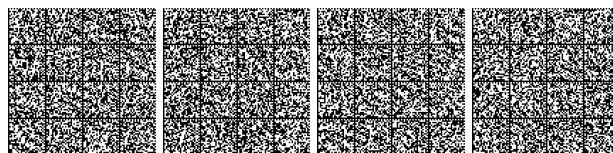
i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti e documenti che richiedano vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria di



atti di notorietà e procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedano un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessio-

ne di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) informazione tempestiva all'Ambasciata d'Italia in Pretoria al fine di effettuare le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2026

Il vice direttore generale: BRANCIFORTE

26A04321

RETTIFICHE

Avvertenza. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 29 luglio 2026 del Ministero della difesa, recante: «Determinazione dei parametri per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni, per il quadriennio 2020-2024». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n.197 del 26 agosto 2026).

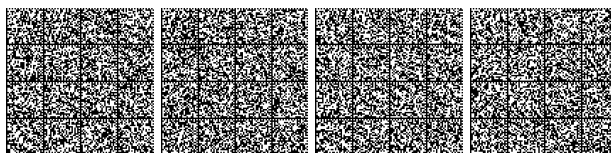
Nella Tabella A, allegata in calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 15, all'interno della seconda colonna «Tipo coefficiente», all'ultimo rigo, dove è scritto: «*Negativo*», leggesi: «*Positivo*».

26A04683

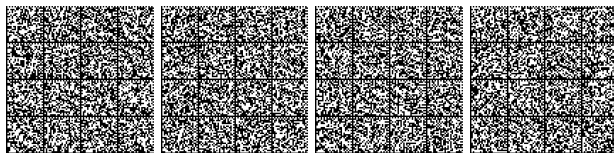
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-199) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

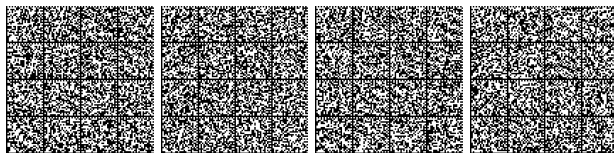
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

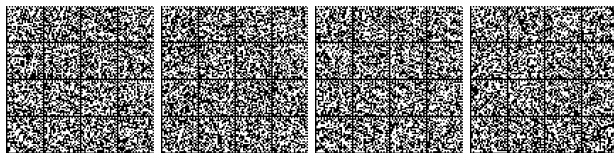
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

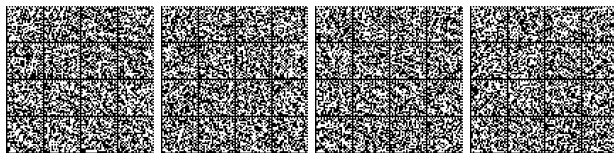
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 8 2 8 *

€ 1,00

